

A.G.C. 17 - Istruzione - Educazione - Formazione Professionale - Politica Giovanile e del Forum Regionale della Gioventù - Osservatorio Regionale del Mercato del Lavoro (O.R.ME.L.) - **Deliberazione n. 1968 del 31 dicembre 2009 – Approvazione dello Statuto dell' Agenzia regionale per il lavoro e la scuola e delle " Linee per la riorganizzazione dell' Agenzia regionale per il Lavoro e la scuola".**

Premesso:

- Che la legge regionale n. 14 del 13 agosto 1998, n. 14, «*Politiche regionali per il lavoro e servizi per l'impiego*» ha istituito l'Agenzia regionale per il Lavoro denominata ARLAV;
- Che la legge regionale n. 1 del 19 gennaio 2009 avente ad oggetto "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania – legge finanziaria 2009*" all'art. 28 ha disposto che la Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, approva un disegno di legge per la riorganizzazione, tra le altre Agenzie regionali, dell'Agenzia regionale per il lavoro (ARLAV);
- Che la medesima legge finanziaria regionale, all'art. 28 comma 4, dispone la modifica della denominazione dell'Agenzia regionale per il lavoro di cui alla legge n. 14/1998 in "*Agenzia regionale della Campania per il Lavoro e la Scuola*".

Considerato:

- Che con legge regionale n°14 del 18/11/2009 è stato approvato il "*Testo Unico della normativa della Regione Campania in materia di lavoro e formazione professionale per la promozione della qualità del lavoro*"
- Che l'articolo 21 della suddetta legge regionale norma la riorganizzazione dell'Agenzia regionale per il Lavoro e la Scuola, denominata ARLAS, nel rispetto di quanto prescritto dalla legge regionale finanziaria per il 2009;
- Che con la suddetta legge sono state definite le modalità organizzative, le funzioni ed i compiti dell'Agenzia regionale in coerenza con l'evoluzione del quadro normativo nazionale e regionale;
- Che, in particolare, all'Agenzia regionale sono state attribuite nuove funzioni in materia di istruzione ed un ruolo strategico di progettazione e supporto tecnico in materia di coordinamento ed integrazione delle politiche per il lavoro, la formazione professionale e l'istruzione;
- Che le nuove funzioni e compiti dell'ARLAS sono coerenti con la programmazione FSE POR Campania 2007-2013.

Ritenuto:

- Di dover disciplinare , ai sensi dell'art. 21 ultimo comma della legge regionale n° 14, la riorganizzazione dell'ARLAS , il funzionamento della struttura , la dotazione organica di personale, la regolamentazione finanziaria patrimoniale e gestionale, la pianificazione ed il controllo di gestione, l'articolazione territoriale nonché la definizione puntuale dei compiti ad essa affidati, mediante l'approvazione dello *Statuto* (All.1) e delle "*Linee per la riorganizzazione dell'Agenzia regionale per il Lavoro e la Scuola*" , (All.2) , che allegati alla presente deliberazione ne costituiscono parte integrante.

Preso atto :

- Che, a seguito di formale richiesta di parere inoltrata dal Settore Orientamento Professionale, il Settore Consulenza Legale e Documentazione dell'Avvocatura Regionale, , con nota prot. n° 83475 del 01/02/2010, non ha eccepito rilievi ed osservazioni in merito al testo dello Statuto (All.1)

Visti:

- la legge regionale n. 14 del 13 agosto 1998;
- la legge regionale n. 1 del 19 gennaio 2009;
- La legge n° 14 del 18/11/2009 "*Testo Unico della normativa della Regione Campania in materia di lavoro e formazione professionale per la promozione della qualità del lavoro*";

Propone e la Giunta regionale all'unanimità

DELIBERA

per le motivazioni e le considerazioni espresse in precedenza che si intendono integralmente riportate:

- Di disciplinare , ai sensi dell'art. 21 ultimo comma della legge regionale n° 14, la riorganizzazione dell'ARLAS , il funzionamento della struttura , la dotazione organica di personale, la regolamentazione finanziaria patrimoniale e gestionale, la pianificazione ed il controllo di gestione, l'articolazione territoriale nonché la definizione puntuale dei compiti ad essa affidati.
- Di approvare lo *Statuto* dell'ARLAS, All.1, e le "*Linee per la riorganizzazione dell'Agenzia regionale per il Lavoro e la Scuola*", All.2 , che allegati alla presente deliberazione ne costituiscono parte integrante.
- di inviare il presente provvedimento all'A.G.C. 17 Istruzione, Educazione, Formazione professionale, Politiche giovanili e del Forum regionale per la Gioventù, Osservatorio Regionale del Mercato del Lavoro (O.R.M.E.L.), all'ARLAS, al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul BURC.

Il Segretario

D'Elia

Il Presidente

Bassolino

STATUTO

DELL'AGENZIA REGIONALE DELLA CAMPANIA PER IL LAVORO E LA SCUOLA (ARLAS) ART. 21 LEGGE REGIONALE 18 NOVEMBRE 2009 N. 14

TITOLO I NATURA GIURIDICA, SEDE E FUNZIONI

Articolo 1 Natura giuridica

Ai sensi dell'art. 21 della legge regionale 18 novembre 2009 n. 14 l'Agenzia regionale della Campania per il Lavoro e la Scuola – di seguito denominata ARLAS – è un Ente pubblico non economico strumentale della Regione dotato di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale e contabile.

Articolo 2 Sede ed articolazioni

L'ARLAS ha sede in Napoli.

Ai sensi dell'art. 21 comma 9 L. R. n. 14/2009 e dell'art. 17 del Regolamento di attuazione approvato con DGR n. 1847 del 18.12.2009 possono essere costituite, con apposita deliberazione del Consigli di Amministrazione, articolazioni periferiche dell'ARLAS su base provinciale nel limite massimo di una per ciascuna Provincia.

Articolo 3 Funzioni e attività

L'ARLAS, in conformità all'art 4 lettera d) del D. Lgs. n. 469/1997, all'art. 21 della L. R. n. 14/2009 e all'art. 17 del Regolamento di attuazione, nel rispetto della programmazione regionale e degli indirizzi approvati dalla Giunta regionale, svolge funzioni amministrative, di supporto tecnico, di qualificazione, di assistenza, di studio e di monitoraggio nell'ambito delle politiche per il lavoro, l'istruzione e la formazione professionale in un'ottica di integrazione e coordinamento.

Nell'ambito delle politiche per il lavoro l'ARLAS fornisce assistenza e supporto tecnico nella definizione della programmazione e delle linee di indirizzo delle politiche regionali per il lavoro e per la formazione svolgendo l'attività di istruttoria, analisi e studio necessaria per l'elaborazione del Documento triennale ed annuale di programmazione e fornisce assistenza tecnica agli organi di programmazione e concertazione, in particolare alla Conferenza regionale per il lavoro e alla Commissione regionale per il lavoro, per lo svolgimento dei compiti loro attribuiti dalla legge n. 14/2009.

In particolare l'ARLAS:

- fornisce assistenza tecnica e strumentale alla Commissione regionale per il lavoro in merito agli indirizzi regionali delle politiche del lavoro e della formazione professionale e sui relativi atti applicativi;
- gestisce l'Osservatorio regionale sul mercato del lavoro assicurando la raccolta e l'elaborazione dei dati provenienti dai servizi per l'impiego e da altre fonti qualificate e la realizzazione di studi e ricerche tematiche nonché la diffusione dei relativi risultati;
- elabora un rapporto annuale sullo stato del mercato del lavoro regionale;

- assicura la gestione informatizzata e l'utilizzo a fini statistici di monitoraggio e valutazione dei dati attinenti gli strumenti e le azioni di promozione della qualità del lavoro nell'ambito del sistema regionale di Alta Qualità del Lavoro (AQL);
- fornisce assistenza tecnica nell'elaborazione dei parametri qualitativi di utilizzazione del lavoro di cui all'articolo 9 della legge n. 14/2009;
- realizza studi e ricerche finalizzati alla previsione dei fabbisogni qualitativi e quantitativi di manodopera richiesti dal mercato e all'analisi dei fabbisogni formativi dei lavoratori e delle imprese;
- rileva ed analizza i settori ad elevato tasso di lavoro irregolare;
- effettua il monitoraggio e analizza i flussi dei lavoratori che emigrano verso altre aree del Paese;
- realizza studi e ricerche su aspetti specifici del mercato del lavoro regionale;
- monitora le forme contrattuali di lavoro, con particolare attenzione alle tipologie di lavoro flessibile, alle loro causali, ai regimi degli orari, alle condizioni retributive, al lavoro sommerso e quello precario;
- effettua il monitoraggio dell'impatto dell'impiego dei fondi strutturali sulle politiche del lavoro e dell'occupazione;
- fornisce assistenza tecnica all'Osservatorio sull'apprendistato;
- svolge, in coerenza con gli indirizzi dettati dalla Regione, le attività istruttorie per la certificazione AQL delle imprese e tutte le funzioni connesse agli "Sportelli unici" per la gestione della procedura di rilascio della certificazione e per le richieste di incentivi di cui agli assi di intervento previsti nella L.R. n. 14/2009;
- assicura assistenza tecnica alle Province per la progettazione dei Piani provinciali per le politiche del lavoro;
- fornisce supporto ed assistenza tecnica per la definizione dei Piani d'azione sociali, regionali o provinciali, per la programmazione delle azioni e degli interventi nelle aree di crisi;
- fornisce assistenza e supporto tecnico ai Centri per l'impiego e collabora con essi per favorire i processi di integrazione tra i servizi per l'impiego, il sistema della formazione professionale e le azioni di sostegno all'occupazione e per assicurare il corretto funzionamento e l'erogazione dei servizi al lavoro;
- contribuisce a qualificare i servizi per l'impiego attraverso la promozione e la diffusione delle attività e l'assistenza di analisi, studio e documentale;
- svolge attività di monitoraggio e valutazione dei servizi erogati, ivi compresi gli interventi formativi anche attraverso il coordinamento delle attività di monitoraggio svolte a livello provinciale per assicurare omogeneità su tutto il territorio regionale;
- fornisce sostegno ai Centri per l'impiego per la promozione dell'integrazione fra servizi per il lavoro e formazione professionale decentrata;
- svolge le istruttorie necessarie all'iscrizione dei soggetti pubblici e privati accreditati per l'erogazione dei servizi per l'impiego nell'Elenco regionale di cui all'art. 18 della L. R. n. 14/2009 e cura la tenuta e l'aggiornamento di esso;
- provvede all'istituzione, alla tenuta e all'aggiornamento dell'Elenco regionale dei soggetti autorizzati allo svolgimento, sul territorio regionale, di attività di intermediazione, ricerca e selezione del personale e di supporto alla ricollocazione professionale provvedendo anche alle comunicazioni degli estremi delle autorizzazioni regionali rilasciate al Ministero del Lavoro, nonché dell'eventuale sospensione e revoca delle stesse, ai fini delle iscrizioni delle Agenzie nella sezione regionale del relativo Albo nazionale;

- gestisce il Sistema Informativo regionale del Lavoro (SIRL) assicurando il raccordo con il Sistema informativo delle altre Regioni e con la Borsa continua nazionale del lavoro secondo gli standard nazionali e le specificità locali;
- promuove iniziative per lo sviluppo dell'imprenditoria, dell'autoimprenditorialità, del lavoro autonomo o associato, della cooperazione sociale e dell'inserimento lavorativo delle persone con disabilità o in condizioni di svantaggio occupazionale;
- svolge studi, ricerche ed analisi aventi ad oggetto i settori di intervento delle politiche industriali e di sviluppo al fine di favorire l'integrazione delle politiche produttive ed industriali e delle politiche occupazionali.

Sul piano delle politiche della formazione l'ARLAS sostiene il processo di decentramento delle funzioni della formazione e dell'orientamento professionale attraverso il supporto tecnico alle Province nella rilevazione dei fabbisogni formativi, nella programmazione delle politiche formative e nella predisposizione di un'offerta integrata di istruzione e formazione.

L'ARLAS inoltre:

- fornisce assistenza tecnica e strumentale all'Osservatorio regionale sull'apprendistato;
- fornisce assistenza tecnica e strumentale nell'ambito del Repertorio regionale delle qualifiche per il rilascio delle qualifiche professionali;
- gestisce l'Elenco regionale delle Commissioni di esame per il rilascio delle qualifiche, strutturato per aree formative e professionali;
- può fornire assistenza tecnica all'Assessorato competente per la validazione dei Piani provinciali dell'offerta formativa di cui all'art. 10 del Regolamento di attuazione relativo alla formazione professionale approvato con DGR n. 1849 del 18.12.2009;
- svolge attività di supporto tecnico e strumentale per la certificazione delle competenze;
- svolge un ruolo tecnico di coordinamento e di attuazione dei percorsi di integrazione tra il sistema scolastico e il sistema formativo contribuendo alla progettazione del sistema di riconoscimento reciproco dei crediti formativi;
- provvede alla tenuta e all'aggiornamento dell'Elenco regionale delle Commissioni di valutazione delle competenze strutturato per aree formative e professionali;
- provvede alla tenuta e all'aggiornamento dell'Elenco regionale degli operatori della formazione;
- provvede alla tenuta e all'aggiornamento dell'Elenco regionale degli Enti accreditati per lo svolgimento delle attività di formazione ed orientamento;
- fornisce supporto tecnico e strumentale alle attività di verifica e monitoraggio del sistema regionale di accreditamento per i servizi per la formazione e l'orientamento;

L'ARLAS svolge un ruolo strategico di progettazione e supporto tecnico in materia di coordinamento ed attuazione degli interventi di politica del lavoro, della formazione e dell'istruzione.

Nell'ambito dei processi di integrazione delle politiche l'ARLAS svolge in particolare le seguenti attività tecniche, operative e strumentali:

- predisposizione dell'offerta di percorsi formativi integrati;
- studi, ricerche e sperimentazione di modelli d'intervento per la formazione congiunta degli insegnanti e dei formatori;
- produzione ed acquisizione di supporti tecnici e didattici;
- sviluppo ed implementazione dei sistemi informativi;
- trasferimento di buone pratiche;
- monitoraggio e valutazione degli interventi formativi;
- monitoraggio e valutazione dell'impatto occupazionale delle politiche formative;
- progettazione, promozione e sviluppo di percorsi finalizzati all'integrazione tra il sistema dell'istruzione e della formazione e l'inserimento lavorativo;

- progettazione e coordinamento di iniziative ed azioni di contrasto alla dispersione scolastica;
- supporto tecnico e progettuale in relazione alle misure di raccordo tra le politiche dell'istruzione, della formazione e del lavoro mediante sistemi di reciproco riconoscimento dei crediti e percorsi finalizzati ai rientri scolastici e/o ai passaggi tra il sistema di istruzione e il sistema della formazione;
- attuazione e promozione dei tirocini formativi e di orientamento;
- verifica e monitoraggio dei tirocini formativi e di orientamento attivati sul territorio regionale;
- predisposizione di una relazione annuale sugli aspetti quantitativi, qualitativi e sulle modalità di attuazione dei tirocini formativi.

L'ARLAS può svolgere a titolo oneroso, mediante stipula di contratti di diritto privato o di Convenzioni, attività per altri soggetti pubblici o privati che ne facciano richiesta in materie attinenti alle proprie funzioni istituzionali ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 1, lett. h) del D. Lgs. n. 469/1997 ed in conformità con i criteri di indirizzo gestionali e finanziari fissati dalla Giunta Regionale.

TITOLO II ORGANI

Articolo 4 Organi

Sono organi istituzionali dell'ARLAS il Consiglio di Amministrazione, il Direttore Generale e il Collegio Sindacale.

Articolo 5 Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è organo di indirizzo e programmazione dell'ARLAS. Esso è nominato, ai sensi dell'art. 21, comma 7 della L.R. 18 novembre 2009 n. 14 dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di lavoro, formazione professionale ed istruzione, ed è composto da tre membri.

Il Consiglio di Amministrazione elegge al proprio interno un Presidente con funzioni di rappresentanza legale dell'ARLAS.

I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica 5 anni salvo le specifiche ipotesi di decadenza e revoca.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno una volta ogni tre mesi ovvero ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno o a richiesta della maggioranza dei Consiglieri o di due Sindaci.

Il Direttore Generale partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione con funzioni consultive.

Gli avvisi di convocazione devono essere comunicati a domicilio, ovvero al domicilio eletto, a mezzo di raccomandata A/R oppure a mezzo telegramma o posta elettronica a tutti i componenti del Consiglio di amministrazione almeno cinque giorni prima di quello fissato per la seduta e devono recare l'ora, il luogo dell'adunanza e i singoli punti dell'ordine del giorno. Nei casi urgenti la comunicazione deve essere ricevuta almeno ventiquattro ore prima della seduta, con l'indicazione, anche sintetica, del motivo dell'urgenza. La convocazione d'urgenza non è consentita per l'approvazione degli atti fondamentali da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale.

Il Consiglio di Amministrazione delibera, di norma, solo sui punti e sugli argomenti posti all'ordine del giorno ma può deliberare sugli argomenti non inclusi quando siano presenti alla seduta tutti i componenti e nessuno di essi chieda di rinviare l'argomento ad altra seduta.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengono di norma presso la sede dell'ARLAS, salvo diversa indicazione contenuta nell'avviso di convocazione.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche, salvo diversa decisione dello stesso a maggioranza per la discussione di determinati argomenti.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente ovvero, in casi di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente o dal Consigliere più anziano fra i presenti.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono valide se assunte alla presenza di almeno la metà dei componenti e con la maggioranza assoluta dei voti favorevoli dei presenti.

A parità di voti prevale il voto del Presidente o, in sua mancanza, di colui che presiede l'adunanza.

Articolo 6

Funzioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione compie tutti gli atti idonei, necessari o opportuni per il raggiungimento dei fini istituzionali di essa.

In particolare il CdA delibera circa:

- l'approvazione del Piano annuale e triennale delle attività svolte dall'ARLAS da presentare alla Giunta regionale;
- la verifica della rispondenza dei risultati gestionali agli obiettivi programmati;
- l'approvazione del bilancio annuale di previsione, del bilancio consuntivo e degli atti ad essi connessi;
- la locazione, l'acquisto, la manutenzione, l'uso e la gestione di immobili;
- l'approvazione dei regolamenti interni proposti dal Direttore Generale;
- la programmazione dei fabbisogni organici del personale proposti dal Direttore Generale;
- l'accettazione di deleghe di attuazione o gestione da parte di terzi e relative convenzioni, ivi comprese le attività che l'ARLAS può svolgere su richiesta di Enti e/o soggetti pubblici e privati diversi dalla Regione;
- la costituzione o la partecipazione a società o consorzi;
- la nomina e la revoca dei dirigenti e degli alti funzionari con il voto favorevole di almeno i due terzi dei componenti nel caso di provvedimento di revoca, nonché l'affidamento e la revoca degli incarichi di dirigenza degli Uffici, su proposta del Direttore Generale;
- la nomina dei Direttori delle Aree organizzative e delle eventuali articolazioni periferiche provinciali dell'ARLAS proposte dal Direttore Generale;
- la dichiarazione di revoca, decadenza o incompatibilità dei Consiglieri.

Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, delibera su ogni altra materia ad esso attribuita da Leggi e regolamenti statali e regionali.

Il Consiglio potrà eccezionalmente costituire Commissioni composte da più membri anche esterni per lo studio di particolari problemi connessi all'attività dell'Agenzia, predeterminando la durata in carica della Commissione, i compiti e la composizione. La partecipazione a dette Commissioni non dà diritto ad alcun gettone di presenza.

Articolo 7

Incompatibilità, decadenza e revoca

dei componenti del Consiglio di Amministrazione

SALVE LE INCOMPATIBILITÀ PREVISTE DALLE LEGGI STATALI NON POSSONO ESSERE ELETTI, NOMINATI O DESIGNATI quali componenti del Consiglio di Amministrazione, IN BASE ALLA Legge regionale 7 agosto 1996 n. 17:

- I PARLAMENTARI NAZIONALI ED EUROPEI, I CONSIGLIERI REGIONALI, PROVINCIALI O COMUNALI, I PRESIDENTI E GLI ASSESSORI DELLE PROVINCE, I SINDACI E GLI ASSESSORI COMUNALI, IL PRESIDENTE E I COMPONENTI DEI CONSIGLI E DELLE GIUNTE DELLE COMUNITÀ MONTANE E DEGLI ALTRI ORGANISMI PREVISTI DALLA LEGGE 8 GIUGNO 1990, N. 142;
- I DIPENDENTI DELLO STATO O DELLE REGIONI ADDETTI AD UN UFFICIO CHE ASSOLVE A MANSIONI DI CONTROLLO O VIGILANZA SUGLI ENTI IN CUI DEVE AVVENIRE LA NOMINA O CHE VI SONO STATI ADDETTI NELL'ANNO PRECEDENTE LA NOMINA;
- COLORO CHE RICOPRONO INCARICHI DIRETTIVI O ESECUTIVI IN PARTITI O MOVIMENTI POLITICI;
- i COMPONENTI DI ORGANI CONSULTIVI E IMPIEGATI ADDETTI ALLA FUNZIONE CONSULTIVA TENUTI AD ESPRIMERE PARERI SUI PROVVEDIMENTI DEGLI ENTI, ISTITUTI E ORGANISMI NEI QUALI DEBBA AVVENIRE LA NOMINA O LA DESIGNAZIONE;
- I DIPENDENTI A QUALSIASI TITOLO DEI GRUPPI POLITICI E DELLE SEGRETERIE PARTICOLARI DEI SINDACI, DEI PRESIDENTI E DEGLI ASSESSORI DELLA REGIONE, DELLE PROVINCE, DEI COMUNI E DELLE COMUNITÀ MONTANE;
- I MAGISTRATI ORDINARI, DEL CONSIGLIO DI STATO, DEI TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI, DELLA CORTE DEI CONTI E DI ALTRA GIURISDIZIONE SPECIALE ED ONORARIA;
- GLI AVVOCATI O PROCURATORI PRESSO L'AVVOCATURA DELLO STATO;
- GLI APPARTENENTI ALLE FORZE ARMATE IN SERVIZIO PERMANENTE NEI CASI DI INCOMPATIBILITÀ ED INELEGGIBILITÀ PREVISTI DALLA LEGGE;
- COLORO CHE PRESTANO CONTINUATIVAMENTE ATTIVITÀ DI CONSULENZA O DI COLLABORAZIONE PRESSO LA REGIONE O PRESSO GLI ENTI SOTTOPOSTI AL CONTROLLO REGIONALE O INTERESSATI ALLE NOMINE O ALLA DESIGNAZIONE.

NON POSSONO ESSERE NOMINATI O DESIGNATI COLORO CHE SI TROVINO NELLE CONDIZIONI PREVISTE DALL'ART. 15 DELLA LEGGE 13 MARZO 1990, N. 55 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.

LA PRESENZA DELLE CAUSE OSTATIVE COMPORTA LA DECADENZA DALLA CARICA.

I componenti del Consiglio di amministrazione possono essere revocati con delibera motivata della Giunta regionale in presenza di accertate gravi irregolarità, mancata esecuzione del mandato ovvero in caso di gravi contrasti tra operato e indirizzi approvati dalla Giunta regionale nel Piano di attività dell'ARLAS.

Nella medesima delibera di revoca la Giunta regionale dispone la nomina del sostituto.

Articolo 8 Direttore Generale

Il Direttore Generale è organo di gestione dell'ARLAS ed è nominato ai sensi dell'art. 21, comma 7 della L. R. 18 novembre 2009 n. 14 dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di lavoro, formazione professionale ed istruzione tra esperti anche esterni e dura in carica 5 anni. La nomina può essere rinnovata.

Il Direttore Generale ha la responsabilità tecnico-gestionale dell'ARLAS e della rispondenza della gestione agli indirizzi ed agli obiettivi espressi dal Consiglio di Amministrazione, agli atti di programmazione regionale ed ai criteri di efficienza, efficacia ed economicità.

Il Direttore Generale provvede alla gestione del bilancio e all'amministrazione di essa.

Il Direttore Generale in particolare:

- propone e sottopone al Consiglio di Amministrazione il Piano annuale e triennale delle attività;
- formula al Consiglio di Amministrazione proposte per l'elaborazione dei programmi e delle attività, partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto con funzioni consultive e delle sue posizioni deve essere data menzione nei verbali delle riunioni;
- emana le direttive generali e gli atti idonei al conseguimento degli obiettivi e alla realizzazione dei programmi e delle attività deliberati dal Consiglio di Amministrazione;
- controlla l'andamento dell'amministrazione e della gestione dell'ARLAS con riferimento agli obiettivi deliberati dal Consiglio e ne verifica i risultati;
- adottare, in casi di motivata urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione convocandolo in tal caso senza indugio per riferire in merito agli stessi e chiederne la relativa ratifica;
- adotta gli atti da sottoporre al Consiglio di Amministrazione e soggetti alla successiva approvazione della Giunta regionale;
- controlla l'attività tecnico-amministrativa e finanziaria;
- propone e sottopone al Consiglio di Amministrazione il bilancio annuale di previsione e il bilancio consuntivo;
- adotta tutti i provvedimenti idonei a migliorare l'efficienza e la funzionalità degli Uffici dell'ARLAS;
- dirige la struttura organizzativa e provvede all'organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo assegnate;
- dirige il personale attribuendo o revocando gli incarichi inerenti i vari Uffici, dà esecuzione ai provvedimenti di risoluzione del rapporto di lavoro deliberati dal Consiglio di Amministrazione ed adotta le misure disciplinari nel rispetto della normativa vigente;
- propone e sottopone alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione la nomina dei Direttori delle Aree organizzative e delle eventuali articolazioni periferiche provinciali dell'ARLAS;
- presiede, con facoltà di delega, le commissioni di concorso e di gara per l'aggiudicazione degli appalti pubblici e firma i contratti in attuazione dei programmi ed obiettivi deliberati dal Consiglio di Amministrazione;
- firma gli ordinativi di incasso e di pagamento;
- esercita i poteri di spesa, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e di acquisizione delle entrate;
- sottoscrive gli atti negoziali, i contratti e le convenzioni ed adotta gli atti amministrativi e contabili a rilevanza esterna;
- determina i criteri generali di organizzazione degli Uffici definendo, in particolare, le mansioni, l'orario di servizio e l'orario di apertura al pubblico e l'articolazione dell'orario contrattuale di lavoro;
- provvede all'adozione della pianta organica del personale, suddivisa per qualifiche e profili professionali e funzionali, da sottoporre al Consiglio di Amministrazione e all'approvazione della Giunta regionale;

- adotta gli atti di gestione del personale e provvede all'attribuzione dei trattamenti economici accessori spettanti al personale, secondo quanto stabilito dai contratti collettivi;
- verifica e controlla le attività dei dirigenti, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia degli stessi;
- fornisce risposte ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di sua competenza;
- conferisce, in caso di comprovata necessità derivante anche da carenze di organico e con provvedimenti motivati da sottoporre all'esame consultivo del Consiglio di Amministrazione, incarichi di collaborazione professionale esterni;
- promuove e resiste alle liti ed ha il potere di transigere e conciliare avvalendosi dell'Avvocatura regionale.

Il Direttore Generale può essere sostituito in relazione a singoli atti e nei casi previsti dalla normativa vigente previa apposita delega.

Il Direttore Generale può essere sostituito in caso di assenza o impedimento temporaneo, da un Dirigente dell'ARLAS appositamente ed espressamente incaricato senza che ciò comporti alcuna maturazione di diritti.

Articolo 9

Incompatibilità, decadenza e revoca dell'incarico di Direttore Generale

L'incarico di Direttore Generale è incompatibile con cariche pubbliche elettive e con lo svolgimento di altre attività di lavoro dipendente, salvo i casi di specifica autorizzazione.

L'incarico è revocato, previa contestazione, oltre che nei casi previsti dalla normativa vigente, con deliberazione della Giunta regionale in caso di sopravvenuta causa di incompatibilità, gravi violazioni di norme di legge, mancata esecuzione del mandato ovvero in caso di gravi contrasti tra operato e indirizzi approvati dalla Giunta regionale nel Piano di attività dell'ARLAS. Con la medesima delibera di revoca la Giunta regionale provvede alla nomina del nuovo Direttore Generale.

Articolo 10

Collegio sindacale

Il Collegio Sindacale è l'organo di vigilanza e controllo economico-finanziario dell'ARLAS. Esso è composto da tre membri effettivi nominati dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di lavoro, formazione professionale ed istruzione i quali durano in carica 5 anni e possono essere rinominati per un numero massimo di tre esercizi. Con la medesima delibera devono essere nominati anche due sindaci supplenti.

I membri del Collegio Sindacale sono nominati tra gli iscritti al Registro dei revisori contabili o tra persone in possesso di specifica professionalità.

I componenti del Collegio sindacale assistono alle sedute del Consiglio di Amministrazione.

Il Collegio sindacale svolge le funzioni ad esso attribuite dalla legge, ed in particolare:

- vigila sulla regolare tenuta della contabilità, esamina i Libri ed i Registri contabili in confronto ai documenti giustificativi;
- esercita il controllo sulla gestione economica e contabile dell'ARLAS;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'ARLAS;
- effettua periodicamente riscontri e verifiche di cassa;

- redige una relazione sul bilancio preventivo formulando valutazioni in ordine alla attendibilità delle entrate ed alla congruità delle spese, entro trenta giorni dall'avvenuta trasmissione;
- esprimere parere sul bilancio consuntivo e redige una relazione attestandovi la rispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione;
- vigila sull'osservanza dello Statuto e delle disposizioni legislative e regolamentari per quanto attinenti alla gestione finanziaria;
- riferisce periodicamente, ma con cadenza almeno semestrale, al Direttore Generale sui risultati dell'attività di controllo;
- redige periodicamente, ma con cadenza almeno semestrale, una relazione dettagliata sullo stato generale della gestione contabile dell'ARLAS e la trasmette al Presidente della Giunta regionale e all'Assessore regionale competente in materia di lavoro, formazione professionale ed istruzione.

Il Collegio Sindacale si riunisce almeno una volta ogni tre mesi nonché tutte le volte che se ne ravvisi la necessità e delle riunioni deve essere redatto apposito verbale sottoscritto da tutti i Sindaci intervenuti e presenti.

Ciascun componente del Collegio Sindacale ha diritto di accedere agli atti, ai documenti e ad ogni informazione utile all'esercizio del proprio mandato.

Articolo 11 **Incompatibilità, decadenza e revoca** **dell'incarico di Sindaco**

SALVE LE INCOMPATIBILITÀ PREVISTE DALLE LEGGI STATALI NON POSSONO ESSERE NOMINATI O DESIGNATI quali componenti del Collegio Sindacale:

- i coniugi, parenti o affini entro il terzo di grado di parentela dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Sono cause di decadenza dall'incarico di Sindaco:

- la mancata partecipazione senza giusta causa, nel corso dell'esercizio finanziario, a più di due riunioni consecutive del Collegio sindacale;
- la mancata partecipazione senza giusta causa a più di due sedute del Consiglio di Amministrazione;
- la cancellazione o la sospensione dal Registro dei revisori contabili.

L'incarico di Sindaco può essere revocato con delibera motivata di Giunta regionale per gravi irregolarità nell'esercizio del proprio mandato e in tutte le altre ipotesi previste per legge.

Qualora venga meno uno dei Sindaci per una delle cause sopra indicate subentra il sindaco supplente più anziano che resta in carica fino alla fine del mandato previa nomina del Consiglio di Amministrazione.

TITOLO III **FINANZA E CONTABILITÀ'**

Articolo 12 **Patrimonio e mezzi finanziari**

L'ARLAS ha piena autonomia patrimoniale, finanziaria e contabile.

Il patrimonio dell'ARLAS è composto da:

- beni immobili e mobili acquisiti a titolo di proprietà, in uso o in comodato;
- rendite e proventi derivanti da operazioni sui beni di cui al punto precedente;

- finanziamento annuale trasferito dalla Regione Campania nella misura determinata dalla legge di bilancio di previsione sulla base delle indicazioni contenute nel Piano di attività di cui al successivo art. 13;
- contributi corrisposti, a qualsiasi titolo, da enti pubblici e privati e/o da altri soggetti;
- eventuali proventi derivanti da servizi forniti a terzi a titolo oneroso.
- Rimborsi o proventi derivanti dalla realizzazione di servizi o progetti su incarico della Regione Campania anche a valere su risorse comunitarie.

Restano nel patrimonio dell'ARLAS i beni mobili e immobili già destinati ad essa e trasferiti alla Regione Campania dal Ministero del Lavoro.

La Regione Campania può concedere in uso o comodato all'ARLAS altri beni mobili ed immobili ovvero erogare ad essa ulteriori servizi.

Articolo 13

Piano annuale e triennale di attività

L'ARLAS adotta un Piano per la programmazione delle proprie attività e dei relativi bisogni di spesa e per la definizione del fabbisogno di personale.

Il Piano viene adottato con cadenza triennale e deve essere annualmente aggiornato.

Il Piano è proposto dal Direttore Generale il quale lo sottopone al Consiglio di Amministrazione, entro il 31 dicembre di ciascun anno, per la deliberazione.

La proposta del Piano di attività è formulata sentito il parere della Commissione regionale per il lavoro in coerenza con il Programma annuale regionale per le politiche del lavoro e della formazione professionale.

Il Piano annuale delle attività è definitivamente approvato dalla Giunta regionale.

Articolo 14

Bilancio di previsione e Rendiconto generale

Il sistema contabile dell'ARLAS prevede il bilancio annuale di previsione e il Rendiconto generale.

Il Bilancio di previsione è adottato dal Direttore Generale previo parere del Collegio Sindacale ed è proposto al Consiglio di Amministrazione per la deliberazione. Il Consiglio di Amministrazione delibera il bilancio di previsione entro il 30 settembre dell'anno precedente al quale si riferisce.

Il Bilancio di previsione è poi definitivamente approvato dalla Giunta regionale e dal Consiglio regionale secondo le disposizioni di cui alla L.R. 27 luglio 1978 n. 20.

Il Direttore Generale adotta, entro il 31 marzo, il Rendiconto generale della gestione relativa all'anno precedente e lo propone al Consiglio di amministrazione per la deliberazione. Il Rendiconto generale è approvato dalla Giunta e dal Consiglio regionale.

Articolo 15

Servizio di Tesoreria

Il servizio di Tesoreria è svolto dalla Banca che assolve alle funzioni di Tesoreria in favore della Regione Campania.

TITOLO IV

ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

Articolo 16

Organizzazione ed articolazioni

L'ARLAS è organizzata per Servizi o Macro-aree di attività e specificamente:

- Direzione generale – Segreteria – Posizioni di staff;
- Area amministrativo-contabile;
- Area sistemi informativi e assistenza tecnica;
- Area politiche del lavoro;
- Area politiche della formazione professionale e Progetti speciali;
- Area politiche dell'Istruzione.

I direttori dei Servizi o delle macro-aree e delle articolazioni provinciali dell'ARLAS vengono nominati su proposta del Direttore Generale previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione e possono essere scelti anche tra persone esterne esperte in materia di lavoro e formazione professionale.

Il Direttore Generale, entro 60 giorni dalla nomina, provvede alla riorganizzazione amministrativa dell'ARLAS.

Articolo 17

Dotazione organica e gestione del personale

L'organizzazione dell'ARLAS e l'assegnazione delle relative risorse umane e professionali è determinata sulla base delle esigenze di lavoro, delle nuove funzioni ad essa attribuite dalla L.R. 18 novembre 2009 n. 14 e dalle priorità individuate dal Direttore Generale e sottoposte al Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore Generale, entro 60 giorni dalla nomina, d'intesa con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano regionale, provvede all'adozione della pianta organica strutturata per qualifiche e profili professionali da sottoporre alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione e all'approvazione della Giunta regionale. L'adozione della pianta organica viene definita nell'ambito del contingente e della spesa complessiva determinati dalla Giunta regionale.

***Linee per la riorganizzazione
dell'Agenzia regionale per il Lavoro e la Scuola***

Il processo di decentramento avviato con la L. n. 59/1997 ha determinato l'esigenza di dotare il territorio di nuove e più vaste competenze nell'area dello sviluppo e dell'implementazione delle politiche del lavoro e, in seguito alla cd. riforma Moratti (L. n. 53/2000), tale esigenza è aumentata in seguito al processo di integrazione delle politiche della formazione professionale e dell'istruzione.

In un contesto complesso come quello campano, in cui le dinamiche di cambiamento sono profondamente influenzate anche dal processo di spesa dei fondi strutturali europei, appare chiaro come lo sviluppo di politiche attive per il lavoro in grado di aggredire con efficacia le aree di crisi passi attraverso l'integrazione tra politiche del lavoro, della formazione e dell'istruzione; il potenziamento del ruolo delle istituzioni scolastiche come soggetti attivi delle politiche del lavoro in grado di ridurre "alla fonte" il rischio di drop out e di migliorare le chance di inserimento lavorativo dei "formati"; la selezione e la reiterazione delle esperienze di successo finanziate dal POR e la messa a sistema dei progetti e delle iniziative che hanno positivamente influito sul contesto di riferimento.

In questo scenario il ruolo, i compiti e le funzioni attribuiti all'ARLAV con la legge istitutiva del 1998 devono opportunamente evolversi ed arricchirsi per rispondere alle nuove esigenze di implementazione di efficaci politiche per il lavoro e la scuola in un'ottica integrata.

Già l'analisi organizzativa realizzata nel periodo 2003-2005 ha evidenziato rilevanti esigenze evolutive nella struttura dell'ARLAV. Nel quadro dell'insieme delle funzioni inizialmente attribuite all'ARLAV, l'analisi ha evidenziato alcune rilevanti criticità soprattutto rispetto alla copertura di funzioni e processi risultata poco efficiente; ai meccanismi di attribuzione di responsabilità sui processi gestionali, con particolare riferimento all'area dei progetti e delle attività di assistenza e alla dotazione organica, sostanzialmente sottodimensionata rispetto ai carichi di lavoro gestiti (40 unità).

L'analisi suggerisce, pertanto, lo sviluppo di un nuovo modello organizzativo volto a:

- Suddividere le strutture organizzative in chiave funzionale di servizio in:
 - Strutture di servizio gestionale (Risorse Umane, Affari generali e Bilancio)
 - Strutture di servizio tecnico (Risorse strategiche, Osservatorio, SIL e sistemi informativi, Politiche Attive Lavoro, Servizi per l'impiego)
 - Strutture di staff (Segreteria direzionale, sicurezza sul lavoro, URP e Comunicazione, Marketing e Sviluppo ARLAV, Pari Opportunità, Qualità controllo di gestione e assistenza tecnica interna, Ufficio Legale)
 - Strutture di programmazione;
- Tagliare trasversalmente questa organizzazione per creare dei team specifici volti a gestire:
 - L'Assistenza tecnica;
 - I Progetti.
- Attenuare i punti di debolezza dell'attività dell'ARLAV con particolare attenzione
 - al contenimento della ridondanza e della moltiplicazione dei centri decisionali anche al fine di contenere i costi dell'organizzazione;
 - alla riduzione della parcellizzazione delle attività/responsabilità anche al fine di incrementare le *performance* organizzative, e il livello di accumulazione e sviluppo delle competenze delle risorse umane coinvolte;

Oltre all'esigenza di predisporre, nell'immediato, una ristrutturazione dell'Agenzia in ragione delle nuove - e già attribuite - competenze in materia scolastica occorre, considerare opportunamente i nuovi compiti e funzioni che l'Agenzia è chiamata a svolgere a seguito della definitiva approvazione del Testo Unico in materia di lavoro e formazione, L.R. n° 14 del 18/11/2009.

Così come occorre considerare la nuova aderenza di tali funzioni con la programmazione FSE POR Campania 2007-2013 e anche da questo punto di vista è opportuno procedere al potenziamento della capacità dell'Agenzia stessa di supportare il processo di messa a sistema dei progetti, degli appalti di servizi e delle azioni attivati, o da attivare, a valere sul POR.

L'articolo 21 del disegno di legge presentato al Consiglio regionale attribuisce all'ARLAS l'attività istruttoria, l'analisi e gli studi necessari per l'elaborazione del Documento regionale di programmazione e del Programma annuale per le politiche del lavoro sulle dinamiche dell'occupazione; funzioni di assistenza tecnica alla Conferenza regionale e alla Commissione regionale per il lavoro quali organi di programmazione e di concertazione delle politiche occupazionali e formative.

L'ARLAS, inoltre, è chiamata a svolgere le attività di Osservatorio regionale sul mercato del lavoro ed in particolare ad:

- elaborare rapporti annuali sullo stato del mercato del lavoro regionale;
- assicurare la gestione informatizzata e l'utilizzo a fini statistici di monitoraggio e valutazione dei dati attinenti gli strumenti e le azioni di promozione della qualità del lavoro;
- fornire assistenza tecnica nell'elaborazione dei parametri qualitativi di utilizzazione del lavoro introdotti dal Testo Unico;
- realizzare studi e ricerche finalizzati alla previsione dei fabbisogni qualitativi e quantitativi di manodopera richiesti dal mercato e all'analisi dei fabbisogni formativi dei lavoratori;
- rilevare ed analizzare i settori ad elevato tasso di lavoro irregolare;
- monitorare ed analizzare i flussi dei lavoratori emigranti;
- realizzare studi e ricerche su aspetti specifici del mercato del lavoro regionale;
- monitorare le forme contrattuali flessibili di lavoro, le loro causali, i regimi degli orari, le condizioni retributive e le dinamiche del lavoro sommerso e precario;
- fornire assistenza tecnica all'Osservatorio sull'apprendistato;
- svolgere le attività istruttorie per la certificazione delle imprese nell'ambito del Sistema di Alta Qualità del Lavoro" introdotto dal Testo Unico;
- monitorare l'impatto dell'impiego dei fondi strutturali comunitari sulle politiche del lavoro e dell'occupazione;

Nell'ambito del sistema regionale dei servizi per l'impiego l'ARLAS svolge:

- le istruttorie funzionali all'accreditamento dei soggetti autorizzati ad erogare servizi per l'impiego e la tenuta del relativo elenco;
- realizzazione e gestione del sistema informativo lavoro regionale (SIRL) e il collegamento con la Borsa continua nazionale del lavoro;
- le attività di ricerca, studio e documentazione sulla qualificazione dei servizi per l'impiego;
- il monitoraggio e la valutazione tecnica dei servizi per l'impiego e dell'integrazione degli interventi regionali su lavoro e formazione;
- un ruolo di assistenza tecnica sugli interventi e sui servizi erogati dai Centri per l'impiego;
- le attività di sostegno ai Centri per l'impiego nell'integrazione fra servizi e formazione decentrata.

Infine, a seguito dell'estensione all'ARLAS di nuove competenze in materia di istruzione, essa svolge un ruolo strategico di progettazione e supporto tecnico finalizzato al coordinamento e all'integrazione delle politiche del lavoro, della formazione e dell'istruzione, con particolare riferimento al monitoraggio e valutazione dell'impatto occupazionale delle politiche formative; alla

progettazione, promozione e sviluppo di percorsi finalizzati all'integrazione tra il sistema dell'istruzione e della formazione e l'inserimento lavorativo; alla progettazione e coordinamento di iniziative ed azioni di contrasto alla dispersione scolastica.

Alla luce delle innovazioni introdotte si rende necessario provvedere alla riorganizzazione strutturale e alla programmazione della dotazione organica dell'Agenzia.

La nuova organizzazione dell'ARLAS presenta una struttura a "line" e "staff" o struttura divisionale caratterizzata dal raggruppamento in unità separate delle attività afferenti ad ambiti omogenei ossia:

- Lavoro;
- Formazione;
- Scuola.

I Servizi operano in maniera sostanzialmente indipendente l'una dall'altra ma comunque in ottica di integrazione con l'intera struttura tale da garantire la condivisione della conoscenza e la razionalizzazione dell'impiego delle risorse umane e materiali.

I Servizi si occupano dell'esecuzione operativa delle attività dell'ARLAS verso l'esterno e sono supportate nell'espletamento delle proprie attività dalle strutture di staff che contribuiscono allo sviluppo delle attività dei primi.

Al vertice dell'organizzazione "in staff" si collocano le posizioni che forniscono supporto al Direttore Generale e all'intera struttura:

- Amministrazione e risorse umane;
- Sistemi informativi;
- Ufficio affari generali e legale.

I Servizi, così strutturati, comportano:

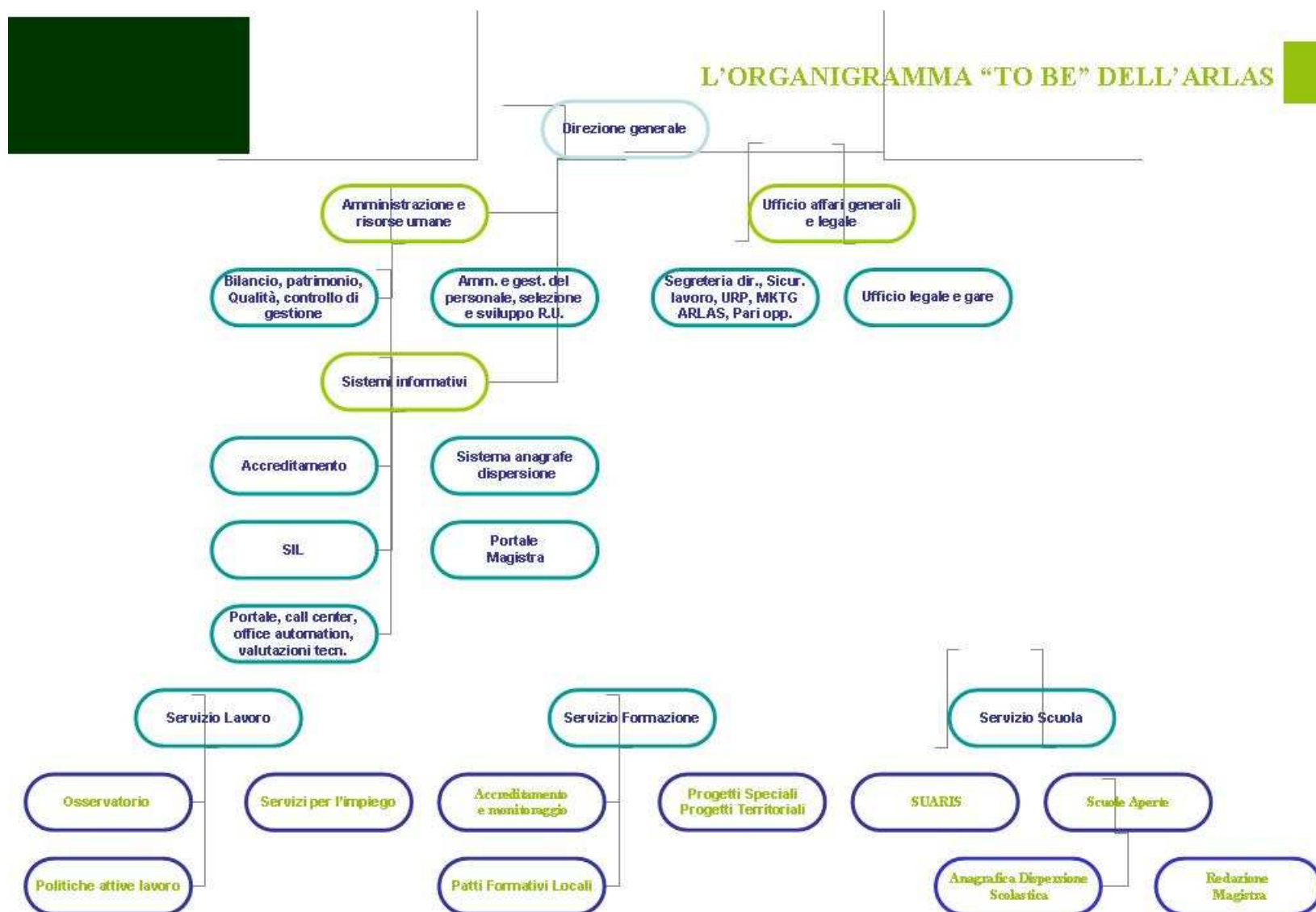
- la possibilità di diversificazione del servizio;
- una maggiore flessibilità della struttura organizzativa;
- la responsabilità diretta dei responsabili dei servizi e quindi maggiore attenzione al “risultato”;
- la possibilità di instaurare dinamiche di lavoro per processi e cioè orientate alla massima efficienza interna (maggiore coordinamento di tutte le operazioni riguardanti il medesimo servizio);
- una maggiore conoscenza del “contributo” di ogni servizio ai risultati complessivi dell’Organizzazione (più facile la misurazione dei risultati di ciascun servizio).

In tal modo le attività che in precedenza tagliavano trasversalmente l’organizzazione vengono collocate in aree definite per la gestione sistematica di esse in relazione ai progetti speciali e a quelli territoriali al fine di assicurarne il presidio in termini di project management e favorire l’istituzionalizzazione e messa a regime delle esperienze di successo (che verranno poi gestite da altre line).

In secondo luogo si procede:

- allo snellimento della struttura gestionale - in quanto le Direzioni dei diversi servizi vengono ridotte con conseguenti vantaggi in termini di contenimento dei costi della struttura connessa alla concentrazione dei livelli decisionali (dirigenti) e minore dispersione organizzativa;
- all’accorpamento degli uffici che permette una maggiore concentrazione delle competenze e conseguente riduzione dell’inutile parcellizzazione di attività;
- alla progettazione di 3 direzioni di staff al Direttore Generale, con il compito ciascuno per la propria area di gestire tutte le attività a servizio del primo e per la struttura in line;
- all’individuazione di 3 direzioni di line per le aree core dell’ARLAS: Servizio Lavoro, Servizio Formazione e Servizio Scuola.

Le rimodulazioni organizzative descritte sono schematizzate nel seguente organigramma:

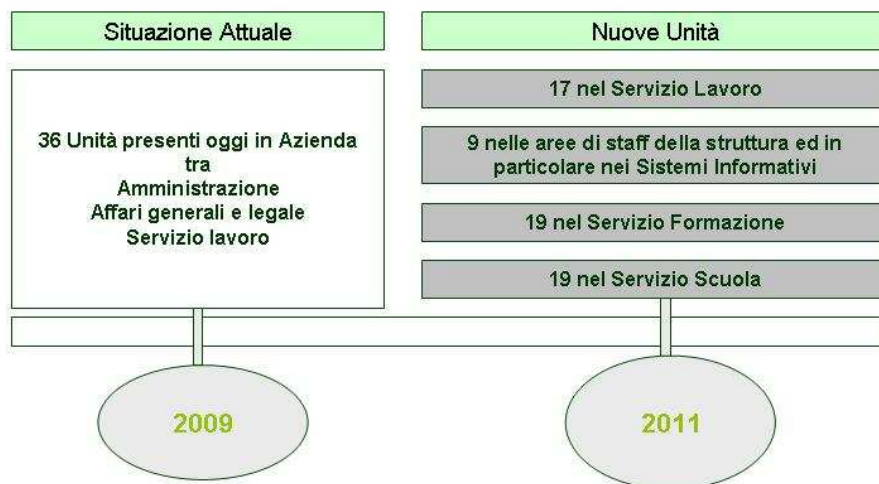


Parallelamente alla riorganizzazione strutturale si rende necessario, infine, procedere all'adeguamento della pianta organica al fine di dotare l'Agenzia di adeguate risorse umane in ragione delle nuove funzioni ad essa attribuite in materia di istruzione e nell'ottica di promuovere una linea di continuità ed integrazione tra scuola-formazione professionale ed inserimento lavorativo.

I due schemi che seguono descrivono gli interventi che si intendono apportare, progressivamente, all'organizzazione e programmazione delle unità di personale dell'ARLAS:



PROPOSTA DI DIMENSIONAMENTO



Evoluzione Del Personale

	Situazione di Partenza	Entro il 2009	Entro il 2010	Entro il 2011
D	19	35	45	45
C	2	20	30	40
B	10	5	5	10
A	0			5
	31	60	80	100